



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 5/2015

Sommario

Premessa	2
Reverse charge: interventi sui macchinari industriali	2
Raddoppio dei termini escluso per la correzione degli errori contabili	2
PMI innovative: online la guida	3
Svalutazione dei crediti: soglia di deducibilità al vaglio della Cassazione	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

Reggio Calabria - Via Aspromonte, 21 - 89127
Tel: +39 0966.505827 - Fax: +39 0966.507462

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 02 87188002

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Reverse charge: interventi sui macchinari industriali

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2015, è intervenuta in tema di *reverse charge* fornendo alcuni significativi chiarimenti sull'applicazione di tale meccanismo. Restano, tuttavia, aperti alcuni dubbi sul corretto trattamento delle operazioni di installazione e manutenzione rese su impianti industriali.

Il tenore letterale della norma potrebbe indurre alla conclusione che qualsiasi intervento di installazione di impianti rientri nell'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile.

La citata circolare ha, tuttavia, affermato che per l'individuazione delle prestazioni oggettivamente interessate dalla disciplina del *reverse charge* è necessario fare riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007. Conseguentemente, in base a tale criterio, si deve ritenere che siano soggetti al meccanismo di cui sopra gli interventi di installazione di impianti riconducibili alla sezione F "Costruzioni". Diversamente, sarebbero esclusi tutti gli interventi sui macchinari contenuti nella sezione C "Attività manifatturiere" (i.e. installazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, ecc.).

Per gli interventi riconducibili a tali categorie di beni si dovrebbe, quindi, applicare l'IVA secondo le regole ordinarie.

La differenza tra le due categorie di intervento sembra risiedere nella natura del bene installato: per le prestazioni di cui alla sezione F si tratta di impianti di natura domestica, al servizio dell'edificio; per la sezione C, al contrario, di macchinari prettamente industriali, aventi finalità produttiva.

* * *

Raddoppio dei termini escluso per la correzione degli errori contabili

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 dello scorso 8 giugno 2015, ha chiarito che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento opera esclusivamente a

favore dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, non può consentire l'utilizzo della procedura di correzione degli errori contabili con riferimento ai periodi d'imposta chiusi in base agli ordinari termini di accertamento.

La questione si è originata da un quesito posto da una società che, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, aveva operato la correzione degli errori, consistenti nella mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza.

Con tale risoluzione, l'Amministrazione ha ribadito che la finalità della disciplina del raddoppio dei termini è finalizzata, tra l'altro, a garantire al Fisco l'utilizzabilità di elementi istruttori emersi successivamente.

Per contro, la ratio sottesa al raddoppio dei termini non appare analogicamente applicabile alla possibilità, attribuita al contribuente, di emendare la dichiarazione oltre i termini ordinari, qualora prorogati per effetto dell'astratta configurabilità di un reato, in ragione della circostanza che non può riferirsi al contribuente l'esigenza, propriamente funzionale solo all'attività di controllo, di godere di "un maggior lasso di tempo per acquisire e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari".

* * *

[PMI innovative: online la guida](#)

È stata pubblicata sul sito internet "pminnovative.registroimprese.it" una sezione interattiva dedicata alla costituzione delle PMI innovative.

Tale sezione contiene una guida degli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese, il modello di dichiarazione dei requisiti e una *check list* per la verifica del mantenimento degli stessi.

A tal proposito, si rileva che il D.L. n. 3/2015¹ ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle *startup* innovative e ha istituito le c.d. "PMI innovative", società di capitali cui spettano alcune delle agevolazioni già concesse alle *startup* innovative.

L'applicazione della normativa in commento, con la conseguente possibilità di fruire delle agevolazioni, è subordinata oltre che al possesso di specifici requisiti cumulativi e alternativi, anche all'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

In particolare, le PMI in possesso dei requisiti per accedere al regime, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

- deroghe al diritto camerale e societario;

¹ Convertito dalla L. n. 33/2015.

- remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
- incentivi fiscali per gli investimenti;
- possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di *equity crowdfunding*;
- accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

* * *

Svalutazione dei crediti: soglia di deducibilità al vaglio della Cassazione

Con la sentenza n. 13458/2015, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della determinazione dell'ammontare deducibile delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Come disposto dall'art. 106, del T.U.I.R., le suddette svalutazioni e accantonamenti sono deducibili in ciascun periodo d'imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisto dei crediti medesimi.

Fino ad oggi, l'interesse della giurisprudenza e della stessa Amministrazione si è rivolta, in particolar modo, sui crediti da assumere come base per il computo della svalutazione deducibile.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si è occupata del limite complessivo delle svalutazioni deducibili e, specificamente, del secondo periodo dell'art. 106 del T.U.I.R., in base al quale la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

In particolare, la sentenza n. 13458 ha statuito il principio di diritto secondo cui la soglia del 5% va calcolata sulla cifra totale del valore indicato nel bilancio alla fine dell'esercizio.

Il raggiungimento di tale limite impedisce il sorgere (e, quindi, la spettanza) del diritto alla deduzione in esame, la quale, solo per tale circostanza, non è più ammessa.



Corporate Tax and Legal firm

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Giuseppe Guagliotta~~
Giuseppe Guagliotta